DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA, E DEL VINCOLO ALBERGHIERO

Art. 3

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, gia' aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati con decorrenza dal 1 gennaio 1956, nella misura annua del 20 per cento. Gli aumenti di cui al comma precedente sono applicati con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno con riferimento al canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli aumenti stessi si applicano anche ai canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge riguardanti immobili alberghieri locati per la prima volta tra il 1 luglio 1944 (Italia centro meridionale) o tra il 1 luglio 1945 (Italia settentrionale) e il 4 gennaio 1947. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, dalla legge 29 maggio 1951, n. 358, nonche' dal decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dalle applicazioni di tali disposizioni.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1956, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero
Estremi	Legge 27 dicembre 1956, n. 1414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-di-albergo-1956/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it